

stipulata dallo Istituto il 1° giugno 1926 col detto Segretariato per la raccolta di affari di assicurazione in Sicilia e nel Lazio, con la intesa che all'atto della transazione, si cercherà di revocare la convenzione stessa, la quale scade soltanto il 31 maggio 1931.

IV. Personale.

Indennità di famiglia per i Capi Ufficio e gli Ispettori compartimentali.

Udite le comunicazioni del Direttore Generale,

Ricordata la propria deliberazione 31 luglio 1929 con la quale per le categorie comprese fra gli applicati di 3° classe ed i capi reparto ed Ispettori di Zona compartimentale fu elevata da L. 45 a L. 100 mensili la indennità per la moglie, escludendo però dal beneficio i coniugi senza prole; e fu portata da L. 18 a L. 40 mensili la indennità per i figli, fino al compimento del 21° anno di età dei figli stessi, nella intesa che tale indennità debba cessare quando il figlio dell'impiegato, dopo compiuto il 18° anno di età, risult